

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese giudiziali in sede di appello

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.1.2017, n. 130

...omissis...

I motivi del ricorso.

1. Col primo motivo si deduce: "Omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellato circa il contenuto ed il valore delle prove documentali offerte dalla sua difesa al fine di dimostrare l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da controparte".

Rileva il ricorrente che il Tribunale di Verona ha omesso "di analizzare compiutamente e quindi di motivare un punto fondamentale e decisivo della controversia prospettato anche in grado di appello" sulla dedotta "inammissibilità dell'eccezione di prescrizione presuntiva", avendo la controparte prima dedotto "di avere effettuato l'integrale ed effettivo saldo di quanto richiesto dal professionista" e poi "effettuato un pagamento spontaneo nel corso del giudizio". Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, si rilevava che "l'eccezione solleva dalla Queen Spa di avvenuto integrale saldo di tutte le prestazioni inerenti la posizione Centro dddddd Occasioni mediante il versamento della somma di Euro 1.350,00 è sempre rimasta priva di alcuna prova o di valido principio di prova", posto che era stato dimostrato, quanto alla fattura n. ddddd che essa si riferiva al "Centro dddd" e non al "dddd" come indicato "per un mero refuso di scritturazione". Di conseguenza, prosegue il ricorrente, "si doveva giungere alla conclusione che i pagamenti effettuati dalla Queen per quest'ultima posizione erano di misura inferiore e non superiore, come erroneamente statuito dal Tribunale di Verona, rispetto alle somme richieste e pretese nel corso del presente giudizio a saldo dell'opera professionale svolta dall'avv. dddddddd". Inoltre, il giudice dell'appello non aveva considerato la documentazione che dimostrava l'avvenuta interruzione della prescrizione.

2. Col secondo motivo si deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di norme sulla prescrizione ex art. 360 c.p.c. , n. 3 per essere stata ritenuta applicabile la prescrizione presuntiva nella fattispecie in esame pur non sussistendone i presupposti". Ha errato il Tribunale di Verona a ritenere inapplicabile al caso di specie il principio secondo cui per "paralizzare l'eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento è necessaria l'ammissione, da parte del debitore, di non avere estinto l'obbligazione, oppure esperire il giuramento decisorio", posto che "la ddddd., con la propria comparsa di costituzione e risposta dimessa nella fase di primo grado" si era limitata "a contestare i conteggi richiesti dall'avvdddd risultando che "i versamenti e effettuati erano di misura inferiore al credito complessivamente azionato". Di conseguenza "il debito de quo non era stato affatto estinto (...)" e "doveva ritenersi pienamente inoperante l'eccezione di prescrizione presuntiva". Richiama al riguardo Cass. 2005 n. 3443.

3. Col terzo motivo si deduce: "Violazione art. 360 c.p.c. , n. 4 e n. 5 in relazione all'art. 329 c.p.c. con riguardo alla questione sollevata in appello di definitività del capo di sentenza nel punto relativo alla liquidazione delle spese legali a favore dddddddd Precisa di aver eccepito in appello che "il capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese legali non era stato specificamente impugnato", non essendo sufficiente "la generica domanda di mera riforma della sentenza impugnata senza alcuna specificazione dei motivi di gravame". Rileva che "il Tribunale di Verona ha omesso di esaminare tale ulteriore questione essendosi limitato a compensare le spese tra le parti di entrambi i gradi del giudizio" a fronte della "acquiescenza implicita" dell'appellante sul punto, che aveva "omesso di specificare tra i motivi di appello quello riguardante la liquidazione delle spese". Secondo il ricorrente, quindi, "il Tribunale di Verona doveva ritenere passato in giudicato quantomeno il capo della sentenza del Giudice di Pace relativo alle spese di lite, oppure doveva adeguatamente motivare la propria decisione nel compensare completamente per entrambi i gradi del giudizio le spese di lite".

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2.1 - Il primo motivo infondato. Non vi è omissione o vizio di motivazione. Il giudice ha motivato idoneamente e ha correttamente ritenuto che si trattava di tre diverse prestazioni professionali ed ha ricondotto, altrettanto correttamente, il pagamento spontaneo, effettuato in corso di causa, alla sola terza parcella. Ha poi applicato, per quanto concerne le prime due notule, l'istituto della prescrizione presuntiva. In tal senso, appare chiara la motivazione che reca: "ritenuto fondata l'eccezione di estinzione presuntiva dei primi due crediti dei quali non è stato affermato il pagamento in misura inferiore". In tal modo, il giudicante ha anche dimostrato di aver considerato tutta la documentazione, anche quella relativa alla eventuale interruzione del decorso del termine di prescrizione. Le ulteriori specifiche indicazioni, fornite dal ricorrente quanto all'individuazione dei crediti ed alla relativa documentazione, appaiono non specificamente pertinenti rispetto alla motivazione appena indicata.

2.2 - Il secondo motivo è inammissibile e comunque infondato. La censura riguarda non già la violazione denunciata, ma la ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie normativamente regolata così come individuata dal giudice d'appello. Il ricorrente, anche in questo caso, fonda le sue censure sul presupposto che i tre crediti per cui è stata promossa la causa siano un'unica obbligazione. Di qui l'errata prospettazione secondo la quale l'aver contestato l'ultimo credito determini l'inapplicabilità della prescrizione presuntiva anche ai precedenti due crediti non contestati nell'importo per i quali si assumeva anche un pagamento in misura superiore.

2.3 - E' infondato anche il terzo motivo. Il giudice dell'impugnazione ha accolto l'appello e di conseguenza doveva regolare d'ufficio le spese dei due gradi. In tal senso il condiviso principio affermato da Cass. n. 28718 del 2013, rv. 628885 (nonchè precedente conforme Cass. n. 26985 del 2009, Rv. 611189), secondo cui "in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ. , la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese".

3. Le spese seguono la soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.000,00 (mille) Euro per compensi e 200,00 (duecento) Euro per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017